

195. Legge 19 luglio 1956 n. 923. Ratifica ed esecuzione della convenzione universale sul diritto di autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla convenzione stessa.

Questa legge è stata pubblicata in GU 23 agosto 1956 n. 210, ed è entrata in vigore il 7 settembre 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione universale sul diritto di autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e ai protocolli suddetti a decorrere dalla data delle loro entrata in vigore a termini dell'art. IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.

3. Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'art. IV della suddetta convenzione, le opere tutelate in virtù della convenzione stessa non godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e se si tratta di opere non pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state per la prima volta pubblicate.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non potranno, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.